


Dr. Dell'Antonio Tullio

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

\*\*\*\*\*

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI



Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, in tutto il territorio del Comune.

Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso, e aperti al pubblico.

Art. 2

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti di Polizia Municipale ed Ufficiale ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 219 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze e mansioni.

In ogni luogo di spettacolo o festa pubblica devono aver libero accesso i Funzionari e gli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 3

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle Leggi conferiti.

Art. 4

Un esemplare del presente regolamento sarà depositato presso la Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione.

Art. 5

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del: presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 6

L'apertura di un nuovo esercizio pubblico, di spacci di vendita ecc. sia stabili che ambulanti, è subordinata alla concessione della relativa licenza da parte dell'autorità comunale previo parere dell'Ufficio Sanitario.

Le licenze sono personali e non cedibili; decadono con la scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio comunale, senza necessità di preavviso o di diffida.

Art. 7

Il concessionario non potrà farsi rappresentare da altra persona nell'uso della licenza, rilasciata a suo nome, senza espressa autorizzazione, che nel caso dovrà risultare dalla licenza stessa.

Qualunque licenza o autorizzazione dovrà essere mostrata agli Agenti di Polizia Municipale ed Ufficiale ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del C.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Il concessionario, dovrà chiedere la rinnovazione nei casi di distruzione o smarrimento.

TITOLO II.COMESTIBILI E BEVANDEArt. 8

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 9

I fornai e i venditori di pane e pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 10

E' proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Art. 11

Gli esercenti dei negozi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto del Presidente della Provincia, con le prescrizioni di Leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18.6.81; n. 778.

Art. 12

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da cooperative di Consumo, da produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 13

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il Calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferente si all'attività prevalente.

Art. 14 - *Verba Ord. Sind. n. 5/89 dd. 3/8/89 prot. 5021*

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti o posteggianti fissi, salvo per le fiere o mostre, per le quali di volta in volta saranno concesse particolari deroghe. *£100.000*

Art. 15

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 16

In caso di violazione saranno applicate le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia non relativa Ordinanza Sindacale per il commercio fisso, alla Legge 19.5.1978 n° 398 e alle disposizioni contenute nella deliberazione Consiliare n° 137/8 dd. 28.4.78 per il commercio ambulante e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 17

Gli esercenti ed i commercianti devono rendere noti i prezzi di vendita mediante cartellini apposti sulle singole merci a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 18

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi, e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane deve essere conservato in scaffali o vetrine separate da quelli adibiti alla conservazione di altri generi e ciò allo scopo di non pregiudicare l'integrità del pane e modificarne la naturale fragranza e lo stesso sapore caratteristico.

Il pane e la pasta, devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto per le vie.

Art. 19

Per la produzione e lo smercio del pane e della pasta alimentare, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nella legge sulla panificazione.

Art. 20

Le bilancie, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 21

La vendita di pesce è permessa, a chiunque ne sia autorizzato, alle condizioni esclusive che esso sia contenuto o depresso in recipienti igienicamente ineccepibili, di acciaio inossidabile o di marmo. Nello smercio del pesce vivo, o fresco, o surgelato od essiccato - e che suole essere venduto ammollito - si devono utilizzare bilancie che impediscano il ristagno dell'acqua. =

Il pesce deve essere conservato in luoghi refrigerati diversi da quelli nei quali siano conservati altri prodotti commestibili. Può esser fatta eccezione per i pesci surgelati a patto che si tratti di prodotti confezionati e sigillati.

I venditori sono responsabili in ogni caso della igienicità dei prodotti messi in vendita; per la vendita di molluschi è comunque previsto che sia esposta chiaramente sul banco di vendita un cartello in cui sia descritto il luogo di provenienza dei molluschi stessi e la data in cui sono stati pescati.

L'Ufficiale sanitario ed i vigili urbani potranno far sospendere la vendita dei prodotti che non si trovino nella condizione prescritta.

#### Art. 22

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonchè i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

#### Art. 23

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. della leggi sanitarie, le persone addette alla preparazione, manipolazione, e vendita e somministrazione di alimentari e bevande tanto negli esercizi commerciali ed di ristoro quanto negli esercizi alberghieri devono aver subito, con esito favorevole, la visita dell'Ufficiale Sanitario ed essere in grado di esibire la relativa certificazione aggiornata.

#### Art. 24

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, negli esercizi pubblici ed alberghieri, negli spacci di generi alimentari nelle fiere e nelle feste in cui vi sia concorso di pubblico e si consumino alimenti o si somministrino bevande dovranno essere osservate le ~~max~~ massime norme di igiene.

Il lavaggio di stoviglie e posate usate per la somministrazione di cibi e bevande va fatto con l'ausilio di detersivi e disinfettanti.

Entro tre anni dalla data di adozione del presente regolamento ogni esercizio pubblico di cui ai commi precedenti dovrà dotarsi di lavastoviglie capaci di sterilizzare.

Eventuali eccezioni potranno essere disposte dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario che avrà disposto misure alternative per garantire l'igienicità delle operazioni.

### TITOLO III

#### SALUBRITA' PUBBLICA

#### Art. 25

I veicoli utilizzati per il trasporto del concime, o di altre materie luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via; il carico dovrà essere coperto di strame od altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore di trasporto.

Art. 26

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29.3.28, numero 858, per la lotta contro le mosche.

Art. 27

Gli agenti di Polizia Urbana hanno libero accesso nei cortili e nelle case salva l'inviolabilità del domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

\*\*\*\*\*

TITOLO IV

NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 28

E' proibito gettare o lasciar cadere per qualsiasi motivo sulle strade, dell'abitato, rifiuti di qualsiasi genere.

E' vietato altresì lasciare scorrere sulla pubblica via liquame proveniente da depositi di letame e o da lavaggi di macchine od altro.

Art. 29

Per le stalle site in zona agricola, stante il Regolamento Edilizio Comunale, il deposito di letame deve essere fatto nella zona agricola stessa.

Per le stalle site in zona non agricola, <sup>nel caso di nuovi,</sup> depositi di letame devono essere fatti fuori dalla vista e comunque non prospiciente alle pubbliche vie e piazze.

Il letame deve essere asportato fuori dai centri abitati entro la fine di giugno, non potendosi fare alcun deposito nei mesi di luglio e agosto fino al rientro del bestiame dall'alpeggio. Salvo per le stalle site in zona agricola.

Art. 30

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 31

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorchè in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 32

Ai venditori ambulanti di frutta, di verdura e di altri commestibili è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e le aree circostanti e di non lasciare, al termine del mercato, rifiuti sul terreno.

Art. 33

E' vietato smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico. Il transito di mezzi pesanti capaci di deteriorare la sede stradale va comunicato all'Ufficio Tecnico che disporrà gli opportuni rilievi e quantificherà i danni da rimborsare.

E' vietato altresì danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere e od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena dell'amenda stabilita dal presente regolamento, salva e riservata l'azione del danno, e Penale.

Art. 34

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 35

E' proibito salve le disposizioni di legge sulla pubblica decenza, soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 36

Non sono permessi nè tollerati lungo le strade comunali, provinciali e statali, nonchè nelle vie site nei centri abitati, i balconi non autorizzati, così pure sono proibite su qualsiasi terreno senza esplicita autorizzazione, le capanne o baracche in legno, le serre negli orti, nonchè i fienili aperti verso la strada.

Art. 37

E' proibito scaricare immondizie di qualsiasi natura, in luoghi che non siano a questa funzione deputati esplicitamente dall'autorità comunale.=

E' altresì vietato immettere nella pubblica fognatura il liquame proveniente dalle stalle. I contravventori, oltre al pagamento delle ammende, saranno tenuti al ripristino delle condizioni igieniche delle aree inquinate.=

Art. 38

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nella fognatura comunale.

Art. 39

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i giardini, le aiuole e i viali pubblici.

E' vietato tagliare, scorzare e sfrondare gli alberi ed arbusti dei giardini e viali pubblici, come altresì raccogliere fiori o recar danno alle altre piante che vi si coltivano.

E' vietato recare danno in qualunque modo alla pubblica illuminazione ai segnali stradali, alle cabine telefoniche ed ai loro apparecchi salva e riservata l'azione del danno, e Penale.

Art. 40

Chi sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo, i monumenti, le chiese, le targhe commemorative, le pitture, i capiteli ed ogni altra cosa pubblica è punito a norma del presente Regolamento, salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

Art. 41

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 42

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di battenti, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade e piazze pubbliche.

Art. 43

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, nè dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio, con il relativo addebito per quanto eseguito d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le vie o piazze site nei centri abitati.

Art. 44

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prendere posto se non col preventivo permesso dell'Autorità Municipale, nei luoghi dalla medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio. Art. 103 del T.U. leggi di P.S.

Art. 45

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 46

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

E' proibita qualunque occupazione o alterazione di aree pubbliche senza il permesso della autorità comunale.

Oltre le norme dei regolamenti e quelle indicate nella licenza, si devono da chi ha riportato la licenza osservare le disposizioni anche verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti della polizia urbana.

TITOLO VSICUREZZA TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHEArt. 47

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti e sono responsabili di eventuali danni conseguenti l'incauta manutenzione delle strutture.=

Art. 48

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, le imposte ecc.; in modo da allontanare ogni pericolo per i passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale edilizio.

Art. 49

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali p̄uvia= li dei tetti verso la pubblica via, quanto sono bucati od altrimenti guasti in modo da lasciare cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazio= ne fattane dall'Autorità municipale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 50

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena della ammenda stabilita dal presente Regolamento, salva e riservata l'azione penal ed il risarcimento del danno. Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità, salva e riservata l'azione penale ed il risarcimento degli eventuali danni procurati.

Art. 51

Chiunque spenga per malizia o per scherzo le luci pubbliche durante la notte o azioni la sirena di allarme senza giusto motivo incorre nella sanzione prevista dal presente regolamento oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Art. 52

Tutti i cani devono essere muniti di apposita piastrina di rinonsci= mento, rilasciata dal Comune.

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, se non condotti al guinzaglio, devono portare idonea museruola; nei giardini pubblici devono essere tenuti a guinzaglio e muniti contemporaneamente di museruola.

E' vietato introdurre cani nei pubblici esercizi bar, negozi ecc..

Possono essere tenuti liberi o senza museruola:

- 1) i cani da guardia entro i limiti di sorveglianza purchè non aperti al pubblico;
- 2) i cani da pastore e da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi e per la caccia;

3) i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Nei condomini o nelle case con più abitazioni aventi diversi inquilini o affittuari, i cani non possono essere lasciati liberi o comunque non devono arrecare danno o molestia (lordare, abbaiare ecc.) agli altri inquilini ed affittuari.

I cani randagi, sprovvisti di piastrina di riconoscimenti, verranno accalappiati dal personale all'uopo preposto dal Comune.

Essi saranno tenuti in custodia per cinque giorni.

Se nel frattempo il proprietario viene identificato o si fa identificare, potrà ritirare il cane previo pagamento della ammenda e delle spese di mantenimento del cane.

Se viceversa, il proprietario del cane non ne reclama il possesso entro cinque giorni dalla cattura, la bestia verrà uccisa.

E' vietato lasciare circolare e pascolare i greggi, le galline e ogni altro animale nei fondi altrui, nei giardini e per le pubbliche vie o piazze.

Per quanto non è previsto nel presente articolo, si richiamano tutte le norme e Regolamenti vigenti per la detenzione di cani e la profilassi della rabbia canina di cui al regolamento veterinario.

#### Art. 53

E' proibito nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, qualsiasi gioco che si riveli pericoloso e che possa creare incomodi ai passanti; sono pure vietati schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C.P..

Sono proibite del pari le grida; il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

#### Art. 54

E' vietato nei luoghi pubblici gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure è vietato, pattinare, schettinare, slittare, sciare sulle pubbliche vie.

#### Art. 55

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire, devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone ed alle cose.

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi ecc.) di oltre tre metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona e vanno comunque segnalati a norma del codice stradale.

#### Art. 56

Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 23.00. fino alle ore 8.00 del mattino gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non disturbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radio diffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Art. 57

Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato o quando vengono trasportati feriti o ammalati.

Art. 58

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozze, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri, e simili deve essere di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 59

E' altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori art. 659 del C.P.. Dalle ore 21.00 e fino alle 7.00 è proibito sulle strade comunali il transito di motocicli particolarmente rumorosi.

TITOLO VIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDIArt. 60

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi, dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari ed inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed autunno, i camini, a scampo di esecuzione d'ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove sono riposte legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi di illuminazione, che non siano elettrici e con impianti razionalmente eseguiti.
- e) fuori dei camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli deve essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 61.

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservare le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche, nelle vicinanze dell'abitato o nei boschi.

Art. 62

Salvo quanto espressamente disposto dal P.S. delle Leggi di P.S. data

18.6.1931 n° 773, e del relativo regolamento dd. 6.5.1940 n° 635, nonché del decreto del Ministero dell'Interno 31.7.1934 e 12.5.1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì, necessaria per i depositi di gas di petroli liquefatti, riguardo ai quali devono esservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 n° 520.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941 n° 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27.4.55 n° 547 e 26.4.1959 n° 689 e D.M. 8.3.85 n. 35,= contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### Art. 63.

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dall'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

#### Art. 64

Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite del Comandante dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso invitati, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque attinenza con la prevenzione.

#### Art. 65

Gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma c) dell'art.2 della Legge 13.5.1961, n° 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

#### Art. 66

Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco di cui al Decreto Interministeriale 27.9.1965.

Art. 67

Al fine della prevenzione degli incendi, le canne fumarie (camini), specie per le case in legno e quelle vecchie, devono essere costruite in maniera tale da non creare pericolo; a tale scopo esse devono essere isolate, dove la canna fumaria attraversa strati in legno o di materiale infiammabile, con mattoni o materiale isolante atto allo scopo.

Chiunque viola la suddetta norma, è punito con l'ammenda prevista dal presente Regolamento, oltre l'obbligo di risarcire l'eventuale <sup>inquinamento</sup> provocato salva e riservata l'azione penale.

Art. 68

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel Decreto Interministeriale 27.9.1965, il "Certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 69

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, o incomodi (uso di motori, trapani, seghe, martelli pneumatici, magli, radio ecc.) giusta l'articolo 66 del T.U. delle leggi di P.S. succitato, deve essere sospeso nel territorio del Comune durante le funzioni religiose in prossimità delle scuole e nelle ore notturne.

- E' vietato l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi;
- a) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del mattino e dalle 12.00 alle ore 15.00 nel periodo estivo (1 Luglio al 30 Agosto).
  - b) dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del mattino e dalle 12.00 alle ore 14.00 nel rimanente periodo dell'anno.

E' vietato nell'abitato l'uso di altoparlanti esterni connessi con radio e radiogrammofoni e così l'uso di altoparlanti di propaganda installati su veicoli, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Sono tollerati soltanto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 gli altoparlanti applicati sui veicoli ed agli impianti sportivi, mantenendo un volume di tonalità ridotta.

Nei cortili promiscui a diverse abitazioni è vietato produrre polvere, esalazioni od operazioni che rechino abitualmente noia o molestia al vicinato.

Le violazioni al presente articolo sono punibili dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, salvo quanto stabilito dall'art. 659 del C.P. ultimo capoverso.

TITOLO VIISANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONEArt. 70

Tutte le violazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi della delibera consiliare 28.11.1985 n. 141/12 resa, esecutiva, ove non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da altre leggi generali dello Stato o Provinciali, o Regionali; accertate, verranno punite a norma dell'art. 106 e ss, della vigente Legge Comunale e provinciale 3.3.1934 n° 383 e dell'art. 9 della legge 9.6.47 con tutti gli aumenti previsti

dalla legge 12.7.61, n. 603 e dalle norme del vigente codice stradale, della Legge 3.5.67 n. 317 e successive modificazioni.

#### Art. 71

L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, non esime dall'osservanza delle norme contenute in Leggi speciali e in altri regolamenti comunali a carattere sociale, anche se venga disciplinata la stessa materia.

E' resa inoltre obbligatoria l'osservanza non solo delle prescrizioni che il Sindaco, in casi di particolare importanza di estrema necessità o di urgenza, riterrà di dettare con speciali ordinanze, ma anche degli ordini verbali che per ragioni contingenti fossero impartiti dalle competenti Autorità.

In ogni caso in cui, a termine del presente regolamento, è resa obbligatoria ai privati una operazione, l'Autorità Comunale prescrive un termine perentorio, entro il quale l'operazione deve essere eseguita.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti.

#### Art. 72

La violazione accertata passibile chi la viola, o chi per lui, civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima a' sensi di legge.

#### Art. 73

Gli agenti di Polizia Urbana possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

#### Art. 74

La riscossione delle ammende e delle pene pecuniarie o sanzioni amministrative e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di Legge.

#### Art. 75

Questo annulla e sostituisce ogni precedente regolamento di polizia urbana per il Comune di Moena.

---